



Roma,  
14 ottobre 2015  
2306/AC/MC/sc  
Protocollo:

Ai Presidenti dei Comitati L.N.D.  
Alla Divisione Calcio a Cinque  
Al Dipartimento Interregionale  
Al Dipartimento Calcio Femminile  
LORO SEDI

## CIRCOLARE N°24

Oggetto: Decreto Legislativo n. 158 del 24 settembre 2015, recante revisione del sistema sanzionatorio – Titolo I – Revisione del sistema sanzionatorio penale tributario

Si trasmette, per opportuna conoscenza, copia della Circolare n. 11-2015 dell'Ufficio Studi Tributarî della F.I.G.C., inerente l'oggetto.

Si invitano i Comitati, la Divisione ed i Dipartimenti in indirizzo di darne puntuale e sollecita informativa alle proprie Società affiliate mediante pubblicazione sui rispettivi Comunicati Ufficiali.

Cordiali saluti.

IL SEGRETARIO GENERALE  
Massimo Ciaccolini

IL VICE PRESIDENTE VICARIO  
Antonio Cosentino



IL DIRETTORE GENERALE

Roma, 13 ottobre 2015

Prot. n. 23. 405

Preg.mo dr. Marco Brunelli  
Direttore Generale  
LNP Serie A

Preg.mo dr. Paolo Bedin  
Direttore Generale  
LNP Serie B

Preg.mo dr. Massimo Ciaccolini  
Segretario Generale  
LND

Preg.mo dr. Renato Cipollini  
Direttore Generale  
Lega Pro

Si trasmette, in allegato, la Circolare n. 11-2015, elaborata dall'Ufficio Studi Tributarî di questa Federazione, avente per oggetto "Decreto Legislativo n. 158 del 24 settembre 2015, recante revisione del sistema sanzionatorio- Titolo I- Revisione del sistema sanzionatorio penale tributario -" con preghiera di portarla a conoscenza delle società e associazioni sportive associate alle Leghe in indirizzo.

IL DIRETTORE GENERALE  
Michele UVA



FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

Via Gregorio Allegri, 14 00198 Roma  
tel. +39 06 84912571-2572-2614 fax +39 06 25496454  
direzione.generale@ligc.it



**UFFICIO STUDI TRIBUTARI**

**CIRCOLARE N. 11 – 2015**

Oggetto:Decreto Legislativo n. 158 del 24 settembre 2015, recante revisione del sistema sanzionatorio- Titolo I- Revisione del sistema sanzionatorio penale tributario -

E' stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 233 - S.O. n. 55 - del 7 ottobre 2015, il decreto legislativo n. 158 del 24 settembre 2015, recante revisione del sistema sanzionatorio.

Il decreto prevede, al **Titolo I**, la revisione del sistema sanzionatorio penale tributario ed, al Titolo II, la revisione del sistema sanzionatorio amministrativo.

Si riportano, di seguito, le principali modifiche apportate al sistema sanzionatorio penale – Titolo I (artt. da 1 a 14); con una successiva Circolare saranno illustrate le norme che revisionano il sistema sanzionatorio amministrativo – Titolo II -.

**1 - Modifiche al sistema sanzionatorio penale recato dal D.Lgs. 10 marzo 2000, n. 74, recante disciplina dei reati in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto**

L'art. 1 del D.Lgs. n. 158/2015 reca modifiche all'art. 1 del decreto n. 74/2000. Non si considera evasa l'imposta teorica e non effettivamente dovuta collegata ad una rettifica in diminuzione di perdite dell'esercizio o di perdite pregresse spettanti o utilizzabili.

L'art. 2 –*Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti* – elimina la parola "annuali" all'art. 2 del decreto n. 74/2000, stabilendo, così, che è punito con la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, indica in una delle dichiarazioni relative a dette imposte, elementi passivi fittizi.

La precedente formulazione faceva riferimento alle sole dichiarazioni annuali. La nuova disposizione si applica a **tutte** le dichiarazioni rilevanti ai fini delle imposte in argomento.



**L'art. 3- Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici** - sostituisce integralmente l'art. 3 del D.Lgs. n. 74/2000; il nuovo art.3 prevede la **reclusione da un anno e sei mesi a sei anni** per chiunque, fuori dei casi previsti dal precedente art. 2, al fine di evadere le imposte, compiendo operazioni simulate oggettivamente o soggettivamente ovvero avvalendosi di documenti falsi o di altri mezzi fraudolenti idonei ad ostacolare l'accertamento e ad indurre in errore l'amministrazione finanziaria, indica in una delle dichiarazioni relative a dette imposte elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi o crediti e ritenute fittizi, quando, congiuntamente:

- a) L'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte, a 30.000 euro;
- b) l'ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all'imposizione, anche mediante l'indicazione di elementi passivi fittizi, è superiore al cinque per cento dell'ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione, o comunque, è superiore 1.500.000 euro, ovvero qualora l'ammontare complessivo dei crediti e delle ritenute fittizi in diminuzione dell'imposta, è superiore al 5 % dell'ammontare dell'imposta medesima o, comunque, a 30.000 euro.

Il fatto si considera commesso avvalendosi di documenti falsi quando tali documenti sino registrati nelle scritture contabili obbligatorie o sono detenuti ai fini di prova nei confronti dell'amministrazione finanziaria.

**L'art. 4- Dichiarazione infedele** – modifica l'art. 4 del decreto n. 74/2000 considerando infedele la dichiarazione quando congiuntamente: a) l'imposta evasa è superiore, con riferimento alla singola imposta, a **150.000 euro** (in precedenza la soglia era di 50.000 euro); b) l'ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all'imposizione, anche mediante indicazione di elementi passivi fittizi, è superiore al 10% dell'ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione o, comunque, è superiore a **3 milioni di euro** (in precedenza la soglia era di 2 milioni di euro).

Inoltre, con l'introduzione del comma 1-bis e 1-ter all'art. 4 del decreto n. 74/2000 viene stabilito che non si tiene conto della non corretta classificazione della competenza, dell'inerenza e della deducibilità di elementi attivi o passivi reali (comma 1-bis) e che, fuori dei casi previsti dal comma 1-bis, non danno luogo a fatti punibili le valutazioni che singolarmente considerate, differiscono in misura inferiore al 10% da quelle corrette (comma 1-ter)

Resta confermato che **l'infedele dichiarazione è punita con la reclusione da uno a tre anni.**

**L'art. 5 del decreto n. 158/2015 – omessa dichiarazione** – modifica il comma 1 dell'art. 5 del decreto n. 74/2000, in materia di sanzioni per l'omessa dichiarazione delle imposte sui redditi e dell'IVA prevedendo la reclusione da **un anno e sei mesi a 4 anni** (in precedenza da un anno a tre anni) quando l'imposta evasa è superiore a 50.000 euro (in precedenza la soglia di punibilità era fissata a 30.000 euro).



E' stata, poi, introdotta, con il comma 1-bis, la sanzione in caso di omessa presentazione della dichiarazione di sostituto d'imposta (in precedenza non prevista); la pena va **da un anno a sei mesi a 4 anni** quando l'ammontare delle ritenute non versate è superiore a 50.000 euro.

**L'art. 6** del decreto n. 158/2015- *occultamento o distruzione di documenti contabili* – modificando l'art. 10 del decreto n. 74/2000, stabilisce pene più severe per chi, al fine di evadere le imposte sui redditi e sull'IVA, ovvero di consentire l'evasione a terzi, occulta o distrugge in tutto o in parte le scritture contabili o i documenti di cui è obbligatoria la conservazione, in modo da non consentire la ricostruzione dei redditi o del volume d'affari. La reclusione, prima prevista da sei mesi a cinque anni, è, ora, **da un anno e sei mesi a sei anni**.

**L'art. 7** del decreto - *omesso versamento di ritenute certificate* - modifica l'art. 10-bis del decreto n. 74/2000 aumentando la soglia di punibilità da 50.000 a 150.000 euro per chi non versa le ritenute dovute sulla base della dichiarazione di sostituto d'imposta o risultanti dalla certificazione rilasciata ai sostituiti. Resta invariata la pena della reclusione **da sei mesi a due anni**.

Il successivo **art. 8** del decreto – *omesso versamento dell'IVA* - sostituisce l'art. 10-ter del decreto n. 74/2000 con un altro art. 10-ter che innalza la soglia di punibilità da 50.000 a 250.000 euro di IVA non versata per ciascun periodo d'imposta. Resta invariata la pena prima prevista **da sei mesi a due anni**.

**L'art. 9** del decreto – *indebita compensazione* -sostituisce l'art. 10-quater del decreto n. 74/2000. Il nuovo art. 10-quater stabilisce che è punito con la reclusione **da sei mesi a due anni** chiunque non versa le somme dovute utilizzando in compensazione **crediti non spettanti** per un importo superiore a 50.000 euro, mentre per chiunque non versa le imposte dovute utilizzando in compensazione **crediti inesistenti** per un importo annuo superiore a 50.000 euro, è prevista la reclusione **da un anno e sei mesi a sei anni**.

**L'art. 10** del decreto – *confisca* – inserisce al decreto n. 74/2000, un nuovo articolo 12-bis che stabilisce che nei casi di condanna o patteggiamento per un delitto tributario, è sempre ordinata **la confisca dei beni** che ne costituiscono il profitto o il prezzo, salvo che appartengano a persona estranea al reato, ovvero, quando essa non è possibile. La confisca di beni, di cui il reo ha la disponibilità, per un valore corrispondente a tale prezzo o profitto. La confisca non opera per la parte che il contribuente si impegna a restituire all'erario anche in presenza di sequestro. Nel caso di mancato versamento la confisca è sempre disposta.

Il successivo **art. 11** del decreto – *cause di estinzione del reato. Pagamento del debito tributario* - sostituisce integralmente l'art. 13 del decreto n. 74/2000, prevedendo cause di non punibilità in caso di pagamento del debito tributario. In particolare: se il debito tributario, comprese sanzioni amministrative e interessi, viene estinto integralmente prima dell'apertura del dibattimento di primo grado, anche attraverso istituti deflattivi, come il ravvedimento operoso, il reato non è punibile; se, in caso di dichiarazione infedele o omessa, la regolarizzazione è avvenuta prima della scadenza della dichiarazione



dell'anno successivo ed il ravvedimento è stato eseguito prima dell'avvio di accessi e verifiche, i reati non sono punibili; se, il debito tributario, prima dell'apertura del dibattimento di primo grado, è in fase di estinzione mediante rateizzazione, verrà dato un termine di tre mesi per il pagamento del debito residuo con sospensione.

L'art. 12 del decreto – *circostanze del reato* - introduce al decreto n. 74/2000 l'art. 13-bis, concernente "*Circostanze del reato*" che stabilisce la riduzione alla metà della pena, rispetto alla precedente riduzione di un terzo, se, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, i debiti tributari sono stati estinti mediante l'integrale pagamento degli importi dovuti anche a seguito di delle speciali procedure conciliative e di adesione all'accertamento. Le pene sono aumentate della metà se il reato è commesso dal concorrente nell'esercizio dell'attività di consulenza fiscale svolta da un professionista o da un intermediario finanziario o bancario, attraverso l'elaborazione o la commercializzazione di modelli di evasione fiscale,

Infine, con l'art. 13 del decreto n. 158/2015 – *custodia giudiziale* - viene inserito al decreto n. 74/2000, l'art. 18-bis che prevede la possibilità per l'autorità giudiziaria di affidare in custodia giudiziaria agli uffici fiscali che ne facciano richiesta, i beni sequestrati nell'ambito di procedimenti penali relativi ai delitti tributari, diversi dal denaro e dalle disponibilità finanziarie.

**Le disposizioni del Titolo I del decreto n. 158 del 24 settembre 2015 si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2016.**